



## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 143 DEL 27/12/2019**

Oggetto: Revisione Ordinaria Partecipate ex art. 20 D. Lgs 175/2016: provvedimenti.

**Il Presidente illustra la proposta di delibera che di seguito si riporta.**

**Vista** la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.219/16;

**Visto** il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Vista** la Delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 22 ottobre 2018 con la quale è stato eletto il dr. Ciro Fiola quale Presidente della CCIAA di Napoli;

**Vista** la Delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 con la quale sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale della CCIAA di Napoli

**Visto** il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

**Visto** il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

**vista** la Deliberazione di Giunta Camerale n. 92 del 30/07/2019, con la quale è stato conferito al Dirigente Avv. Ilaria Desiderio l’incarico di Segretario generale facente funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli a decorrere dal primo settembre 2019, data corrispondente alla cessazione dal servizio del Segretario Generale Avv. Mario Esti per collocamento a riposo;

**Richiamata** la Determinazione del SG Vicario n.387/2019 con la quale è stato conferito al dott. Roberto Parisio l’incarico di dirigente ad Interim dell’Area AA.GG. – Programmazione a far data dal 1° settembre 2019;

**Vista** la legge 241/90 e s.m.i.;

**Richiamato** l’art. 2 della legge n. 580/93, come da ultimo modificato dal d. lgs 219/16 relativo ai compiti e alle funzioni della CCIAA;

Il Responsabile dell’Ufficio Partecipate dr. Gaetano Nuzzo con l’ausilio della P.O. alla Programmazione, dr.ssa Liliana Smeraldo, sotto il controllo del Dirigente dell’Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza dei profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.



Con deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015, pubblicata all'Albo dell'Ente in data 8 giugno 2015, la Giunta Camerale, approvava, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. L. 23.12.2014 n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, effettuando una disamina alla luce dei criteri indicati dalla norma, verificando la partecipazione alla luce del criterio di "indispensabilità" della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Con determinazione n. 32 del 30 marzo 2016 il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli approvava la relazione sui risultati conseguiti, ex art. 1, commi 611 e ss. della legge 23.12.2014 n. 190, trasmessa alla Sez. Regionale della Corte dei Conti con nota PEC prot. 1053 del 04/04/2016.

Con le determinazioni del Commissario Straordinario n. 87 del 29 settembre 2017 e n. 90 del 10 ottobre 2017 la CCIAA di Napoli approvava il piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016; tale provvedimento, a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo ottobre 2017, è stato da ultimo integrato e modificato con la determina Commissariale n. 131 del 25/09/2018.

Con la Delibera di Giunta camerale n. 36 del 28/12/2018 l'Ente approvava il piano di razionalizzazione ordinario ex art. 20 del D. Lgs 175/2016, nel quale, da una parte si dava conto dei risultati conseguiti nel 2018, e dall'altra si decideva in merito a tutte le partecipazioni possedute al momento e, quindi, venivano previste le azioni riportate nello schema riportato di seguito:



Azioni intraprese	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)	
MANTENIMENTO	Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.	
	Ic Outsourcing Scarl	0,877%	n.a.	
	Infocamere Scpa	1,459%	n.a.	
	Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	33,33%	n.a.	
	Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.	
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO	Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	Non Definibile
		Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	4,434%	30/09/2019
		Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,34%	30/09/2019
		Stoà Scpa	8,64%	30/09/2019
		Tecnoborsa Scpa	0,36%	30/09/2019
		Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	12,16%	30/06/2019
		Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	3,32%	CONCLUSO
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2020
		Tecno holding Spa	2,23%	31/12/2021
	SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE	Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	
	CONTINUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE	Acn Srl	25%	n.d.
		Jobcamere Srl;	0,99%	n.d.
		Retecamere Scarl	0,11%	n.d.
Si.Re.Na. Scpa;		4,23%	n.d.	
Tecnos scrl;		12,5%	n.d.	



Si decideva, in particolare, di procedere, alla razionalizzazione delle partecipate della CCIAA di Napoli, mediante:

- 1) alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:
  - a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da farsi solo dopo la chiusura del Concordato Preventivo chiesto dalla società;
  - b) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019
  - c) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019;
  - d) Stoà Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,65% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019;
- 2) di procedere alla messa in liquidazione della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip.;
- 3) di confermare il recesso già deliberato e comunicato nelle società:
  - a) Isnart Scpa da concludersi entro il 30/06/2019;
  - b) Uniontrasporti Scarl, ormai già concluso
  - c) Tecnoborsa Scpa da concludersi entro il 30/09/2019;
- 4) di prendere atto della razionalizzazione delle attività nelle società:
  - a) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2020;
  - b) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2021
- 5) di mantenere senza intervento la partecipazione nelle società:
  - a) Ecocerved Scarl;
  - b) Ic Outsourcing Scarl;
  - c) Infocamere Scpa
  - d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
  - e) Tecnoservicecamere Scpa;
- 6) di stabilire, per la sola partecipazione indiretta oggetto della revisione, che all'amministratore unico della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip., detentrica della partecipazione di Il livello nella società Tecnoborsa Scpa sia trasmessa copia della presente affinché predisponga tutti gli atti necessari all'alienazione della



partecipazione entro il 30/09/2019, attraverso il recesso o, se necessario, un bando ad evidenza pubblica;

7) Di dare atto che le seguenti società partecipate dalla CCIAA di Napoli sono attualmente in stato di liquidazione:

Società	Data scioglimento
Retecamere s.c.ar.l.	04/09/2013
Si.re.na – Città storica s.c.p.a. in liquidazione	11/01/2013
Tecnos scarl	17/01/2005
ACN srl	29/05/2014
Job camere	20/08/2015

**Tanto premesso, si dà atto:**

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- che detto compendio normativo è stato oggetto di modifiche per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto correttivo 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato in G.U. 26 giugno 2017 n. 147;

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- che l'Ente camerale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle



direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

e con caratteristiche definite nell'articolo 4, commi 3, 7 e 8 :

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane;
- spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca.

Peraltro, occorre tenere anche presente che il D. Lgs 219/2016 ha sensibilmente cambiato le funzioni delle Camere di Commercio variando, almeno in parte, le finalità istituzionali da perseguire; tutto ciò ha effetti sulla revisione in quanto, secondo l'art. 4 del predetto T.U.S.P. *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*

Chiarito quali partecipazioni possono essere detenute, devono, invece, essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il soddisfacimento degli ulteriori parametri stabiliti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., di seguito riportati, costituisce elemento dirimente di valutazione nelle decisioni di riassetto in termini di razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione:

a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila, in sede di prima applicazione);
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. .

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i. va adottato entro il 31 dicembre di ogni anno un provvedimento, contenente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; inoltre il comma 4 prevede che venga espletata una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, che va trasmessa alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Per quanto sopra riportato, quanto scritto qui di seguito costituisce la relazione di cui sopra.

Si dà conto, inoltre, di alcune interpretazioni fornite dalla struttura di controllo del MEF e pubblicate sul "Portale Tesoro" del competente Ministero nel corso del 2019, sia in occasione della rilevazione delle partecipate ex. Art. 17 del D.L. 90/2014 (avviso pubblicato il 18/02/2019), sia in occasione della revisione delle partecipate di cui al presente provvedimento (avviso pubblicato il 21/11/2019); in base a tale interpretazione devono rientrare nella revisione delle partecipate anche tutte quelle partecipazioni indirettamente detenute tramite organismi controllati e/o tramite società a totale controllo pubblico, anche congiunto.

Riguardo alle interpretazioni del MEF si chiarisce che sulle società possedute indirettamente tramite il Consorzio Technapoli, ormai fallito, la Camera di Commercio non può prendere alcuna decisione in quanto il Consorzio è fallito, tra l'altro con passività ben superiori alle attività, e quindi le stesse saranno sicuramente liquidate dal curatore fallimentare, oltre al fatto che in tale situazione l'Ente non ha, di fatto, poteri deliberativi.

Unioncamere con la nota n. 29191 ha inviato le schede delle società partecipate dal sistema camerale e con la stessa nota ha chiarito le decisioni prese in merito al mantenimento o meno di tali partecipazioni; in particolare con tale nota si comunicava che

*"il modello di piano di revisione ordinario prevede il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2018, con le specifiche azioni di razionalizzazione relative:*

- a) alla specializzazione di Si.Camera e del Centro Studi avviata nel 2019 e da perfezionare nel 2020;*
- b) all'integrazione societaria di Infocamere e Digicamere che verrà completata nel 2020;*
- c) alla dismissione nel periodo 2020-21 delle partecipazioni di Tecno Holding detenute in RS Record Store ed in HAT SGR".*



Il 2020 è stato caratterizzato dalla necessaria risoluzione di alcune problematiche, anche importanti, riguardanti alcuni organismi partecipati a vario titolo che hanno generato un notevole carico di lavoro non preventivabile; una per tutte quella relativa al Consorzio Technapoli, ormai quasi interamente partecipato dall'Ente, che è fallito in seguito alla sentenza n. 177 del 18/10/2019.

Le attività di alienazione stanno proseguendo estremamente a rilento in quanto, oltre a quanto sopra riportato, l'Ente, e specificamente il servizio, è notevolmente sotto organico in quanto fino al 30/06 è rimasto assegnato un solo funzionario di categoria D assegnato, peraltro ad interim, all'Ufficio Partecipate che deve occuparsi anche dell'azienda speciale, dei Consorzi e delle Fondazioni partecipate a vario titolo, e dell'Ufficio Programmazione (che ha in carico la programmazione dell'Ente e la parte relativa al Piano Performance) e solo dal 01/07 è stato assegnato un altro funzionario che, però ha in carico anche il Servizio Ragioneria.

Riguardo la Società **Borsa Immobiliare di Napoli Srl**, si dà conto del fatto che dopo varie interlocuzioni con l'ex Amministratore Unico si è riusciti a convocare l'Assemblea straordinaria per lo scioglimento e la messa in liquidazione il 13/03/2019 e pertanto da quel momento si è insediato il liquidatore che sta procedendo alla liquidazione delle poste attive al fine di pagare i debiti e, quindi poter chiudere la società.

La società **CAAN** Scpa, per la quale era stata decisa l'alienazione in sede di provvedimento versa in una crisi finanziaria tanto profonda che la società, nel 2018 ha chiesto l'ammissione, al concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 161 VI c. l.f.; al momento la Società sta continuando la propria attività tenuto conto che il Tribunale di Nola ha ammesso in data 12 febbraio la società alla procedura concordataria; successivamente, in data 17/10/2019, il Tribunale di Nola ha differito l'udienza per l'omologazione ex art. 180 l.f. al 06/02/2020. In merito a quanto fatto dall'Ente per l'alienazione della quota societaria di che trattasi è stato esperito un primo tentativo offrendo la stessa agli altri soci, tale tentativo è stato infruttuoso. Non avendo compiuto più alcun atto per la possibile alienazione della quota si ritiene che il rapporto sociale, al momento, rimane ancora in piedi e pertanto risulta praticamente impossibile l'alienazione della quota societaria, almeno finché non si sarà conclusa la procedura concordataria, tenuto conto sia dell'elemento di fatto che, al momento, con tale procedura in corso, non risulta possibile la determinazione di un valore da porre a base d'asta che sia coerente con la situazione societaria sia della condizione di privilegio che la normativa dà, in tali situazioni ai rapporti con i creditori. Pertanto, prima di esperire un tentativo di alienazione della quota societaria tramite bando d'asta pubblica, sarà necessario che la procedura concordataria venga chiusa.

Per la Società **Ceinge** Scarl, si era deciso di aderire alla proposta di protocollo d'intesa con l'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale" che la Regione Campania aveva promosso allo scopo promuovere elevate sinergie nelle attività di ricerca clinica e di ricerca applicata nel campo biomedico. Si premette che a mente dell'articolo 8 del vigente statuto della società Ceinge Biotechnologie Avanzate S.c. a r.l., "è ammesso il trasferimento di quota del capitale sociale solo a soggetti che hanno i requisiti per l'ammissione quali soci, subordinatamente alla procedura statutaria di ammissione" e che "le quote sociali dei soci pubblici non sono trasferibili che ad altri Enti pubblici, fondazioni pubbliche, Università". Nel 2018 i soci Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli sollecitavano a più riprese la definizione del protocollo d'intesa sopra richiamato ed anche il socio



subentrante, l'Università Federico II, si dichiarava disponibile ad acquisire le quote degli altri soci. Nell'Assemblea tenutasi il 12 ottobre 2018 il socio maggioritario ha confermato la propria volontà di acquisire le quote degli altri soci ma non faceva pervenire alcuna notizia fino al 23/09/2019. In tale data l'Università, in risposta alla nota del 13/09 con cui la Città Metropolitana, tenuto conto della propria attività tesa ad alienare la partecipazione e del silenzio della Società e del socio di maggioranza per quasi un anno, chiedeva alla società di avviare il procedimento di liquidazione della quota di partecipazione seguendo il procedimento previsto dall'art. 2437 ter c.c., confermava la volontà di acquisire le quote di partecipazione detenute dalla Città Metropolitana e dalla Camera di Commercio e comunicava che *“è in corso l'istruttoria per la formulazione della proposta di acquisto”* i cui esiti *“saranno comunicati quanto prima, al fine di consentire l'adozione delle determinazioni conseguenziali e la chiusura dell'operazione”*. La decisione presa sulla partecipazione in questa società ha dirette conseguenze sulle partecipazioni indirette detenute dall'Ente camerale tramite questa società.

Riguardo alla società **Isnart Scpa**, per la quale era già stato esercitato il diritto di recesso, si era tenuta in data 18/07/2018 un'assemblea straordinaria nella quale era stata decisa la liquidazione delle partecipazioni dei soci recedenti, tra queste manca, però la partecipazione della CCIAA di Napoli; nell'anno in corso tenuto conto del cambio dell'organo di vertice politico ci sono state alcune interlocuzioni culminate nella nota del 24/07/2019 con cui la società, tenuto conto del fatto che la materia del turismo è entrata a far parte, con il D. Lgs 219/2016 della mission delle Camere di Commercio e del fatto che le stesse che con l'aumento del diritto annuo, hanno svolto una particolare azione nel settore del turismo, chiedeva un ripensamento sulla decisione dell'Ente partenopeo. Dopo varie riflessioni si è deciso di proseguire nella decisione di recedere dalla società: tale decisione ha effetti diretti anche sulla partecipazione indiretta in SI. Camera.

Riguardo la **Mostra d'Oltremare SPA** con il piano di revisione straordinario, corretto nel 2018 si era determinato il mantenimento della quota di partecipazione tenendo conto del piano pluriennale 2017/2021 che prevedeva la dismissione di alcuni assets, il contenimento dei costi ed un incremento dei ricavi con nuovi progetti. Nell'ultima assemblea tenutasi nella prima metà di dicembre è stato presentato un rinnovato piano industriale 2019/2023 che prevede un'evoluzione dei ricavi caratteristici, un contenimento dei costi e, per far fronte alla difficile situazione finanziaria una diminuzione dell'elevato indebitamento con la dismissione di alcuni assets non strumentali che porterebbero a significative plusvalenze, quantificate, nel solo biennio 2019/2020, in circa 5,5 milioni di euro. Tale piano di razionalizzazione prevede che il suo compimento possa avverarsi entro il 2023. Riguardo le partecipazioni indirette detenute tramite la Mostra d'Oltremare SPA, nel bilancio 2018 si riferisce che con delibera n. 145 del 20/12/2018 il Consiglio Comunale di Napoli, socio di maggioranza della Società, approvava ed aggiornava la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie detenute e che nella stessa lo stesso Consiglio Comunale ha stabilito e ribadito di procedere alla alienazione della partecipazione indiretta nella **Palazzo Canino s.r.l.**, dando mandato alla Società di mettere in atto la relativa procedura.

Pertanto si ritiene che l'altra partecipazione detenuta dalla Società sia necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Mostra d'Oltremare SPA.



Riguardo la partecipazione nel **Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa** c'è da premettere che la società era stata interessata da alcuni avvenimenti straordinari che hanno inficiato i rapporti societari nel 2019.

In particolare nel 2018 l'Ente aveva chiesto di conoscere il valore del patrimonio netto della stessa; a tale richiesta perveniva una risposta della Società che indicava un valore molto più basso frutto di una perdita per il 2017, con il bilancio ancora da approvare, di circa 9 milioni di € facendo menzione della sopravvenienza attiva senza però quantificarla. In data 26/10/2018 perveniva la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2017 e quindi gli uffici chiedevano la documentazione al fine di poter compiere un'adeguata istruttoria; la documentazione perveniva, con nota acquisita al prot generale dell'Ente con il n. 47926, il 31/10/2018.

Dalla stessa emergeva (cfr. pag. 2-3 della nota integrativa) una sopravvenienza attiva per 11.818.366 e che la perdita era derivante in massima parte dalla svalutazione del valore della porzione di terreno in esubero per euro 8.687.622, tenuto conto che la stessa era stata venduta al prezzo di 3,5 milioni + IVA. Su tale documentazione gli uffici rilevavano varie criticità e pertanto redigevano una relazione contraria.

Con la Delibera di Giunta n. 36 del 28/12/2018, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle società partecipate, si è confermata la decisione di alienare la quota di partecipazione nella Società.

In data 11 febbraio si teneva un'assemblea straordinaria con la quale veniva ridotto, con alla base una situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., il capitale sociale che, con il patrimonio netto, diventava pari ad euro 13.647.892.

Nella relazione accompagnatoria alla situazione patrimoniale di cui sopra, si ribadisce l'entità della sopravvenienza attiva che la società, da quanto riportato nella stessa, guadagna nel 2019.

In base a tale situazione gli uffici, nella situazione sopra riportata, hanno preparato il bando di alienazione che riporta nel valore l'entità della sopravvenienza attiva e che si ritiene di pubblicare nei prossimi mesi del 2020.

Si ritiene pertanto continuare la procedura per la razionalizzazione della partecipata facendo attenzione alla tempistica per cercare di massimizzare al massimo il valore della liquidazione della quota.

Riguardo alla partecipazione detenuta in **Stoa' Scpa** si rileva che già con deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015 la Giunta Camerale, nell'adottare il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha ritenuto non più indispensabile la partecipazione in detta società ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali; tale indirizzo è stato confermato con i successivi piani di razionalizzazione

Sull'alienazione della partecipazione societaria hanno pesato, in maniera determinante le attività non preventivate sopra riportate e la situazione critica di carenza di risorse umane negli uffici. Nel bilancio 2018 approvato a giugno 2019 la Società dà conto del fatto che già altri soci pubblici hanno provato ad alienare le proprie partecipazioni nella Società, non riuscendovi, e pertanto la società sta provvedendo alla definizione del valore delle stesse, al fine della liquidazione.

Riguardo alla partecipazione in **Tecno holding Spa** si è acquisito il 20 novembre l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle attività; dallo stesso risulta che le partecipazioni che ricadono fuori del perimetro di ammissibilità, e che quindi sono da dismettere, sono quelle relative ad RS Record Store Spa e Hat SGR: il piano di dismissioni prevede che la prima partecipazione possa essere ceduta entro il 2020 mentre



la seconda nel 2021. Nello stesso documento la società ha previsto ulteriori razionalizzazioni di attività, sia attraverso la cessione di immobili non strumentali che attraverso la cessione di fondi di private equity nel triennio 2020-2022. Si ritiene, pertanto, che le altre partecipazioni sono ritenute essenziali dalla società e debbano essere mantenute.

Riguardo alla società **Uniontrasporti Scarl**, per la quale era già stato esercitato il diritto di recesso si rileva che la procedura si è conclusa il 19 dicembre 2018 con l'acquisto della della partecipazione da parte della Camera della Venezia-Giulia che ha esercitato il diritto di prelazione.

Riguardo la partecipazione indiretta in **Tecnoborsa Scpa**, riscontrata nel piano di razionalizzazione delle partecipate, il liquidatore della Borsa Immobiliare Srl ha informato gli uffici camerali che la società ha accettato, con comunicazione del 27 marzo 2019, il recesso del socio e pertanto si ritiene che la dismissione sia conclusa; rimangono da definire, da quanto comunicato verbalmente dal liquidatore della Borsa Immobiliare Srl, i rapporti di debito/credito tra Tecnoborsa e Borsa Immobiliare per la definizione del rimborso della quota societaria.

Riguardo alla società **Job Camere Srl** in liquidazione, si annota che la stessa, tenuto conto del fatto che la liquidazione volge ormai al termine, ha proceduto ad erogare buona parte del patrimonio netto disponibile ed ora ha chiesto ai soci se sono intenzionati alla cessione totalitaria del ramo d'azienda rimasto, con cessione totalitaria delle quote dei soci, oppure nella continuazione della liquidazione. In un caso o nell'altro si prevede che le attività cessino nel 2020.

Si precisa, comunque, che il dirigente dell'Area Anagrafe e la P.O. del Provveditorato hanno comunicato che le partecipazioni alle società in house del sistema camerale sono ritenute necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

Infine, riguardo alle partecipazioni detenute indirettamente tramite il Consorzio Technapoli, le stesse non vengono prese in considerazione in quanto lo stesso è fallito, come sopra riportato ad ottobre 2019 e pertanto l'Ente Camerale non ha più alcun potere deliberativo sulle stesse, tenendo anche conto del fatto che le stesse saranno sicuramente liquidate dal curatore fallimentare al fine di monetizzare quanto più è possibile l'attivo patrimoniale. Riguardo alla partecipazione indiretta detenuta tramite l'Azienda Speciale S.I. Impresa è stata acquisita una risposta con la quale si comunica che tale partecipazione non è in alcun modo necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Azienda Speciale e pertanto sarà oggetto di alienazione.

Si rappresenta, inoltre, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale prescritto, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. .

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.



In applicazione delle norme e dei principi sopra enunciati e della ricognizione effettuata, l'organo di indirizzo è chiamato nuovamente a verificare e valutare l'attuale strategicità della partecipazione per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente enunciati all'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. ed alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla richiamata normativa ai fini del mantenimento delle partecipazioni in questione ancora detenute, alla luce della ricognizione effettuata nelle schede istruttorie allegate, e ad assumere le conseguenti decisioni in ordine alle misure di razionalizzazione attuabili.

Per l'analisi di dettaglio della natura e caratteristiche delle partecipazioni detenute, dei dati di fatturato medio e dei risultati gestionali dell'ultimo triennio, si fa espresso rinvio alla relazione predisposta, contenente, schede analitiche per ciascuna società; il documento è allegato alla presente relazione istruttoria (All. A). All'interno di tale relazione, secondo il format pubblicato sul "Portale Tesoro" del MEF, sono state riportate le decisioni prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione.

In ordine ai profili della competenza all'adozione dell'atto, si richiamano:

- L'art. 14, comma 5, lettera b), della Legge n. 580/93 e s.m.i.;
- L'art. 26, lettera g) del vigente Statuto Camerale, che assegna alla Giunta la competenza a deliberare in materia di partecipazione della Camera di Commercio *"a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestione di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie e sulla partecipazione ad accordi di programma ed in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati"*.

Per le singole partecipazioni è stata approntata, come previsto dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i., una relazione tecnica, sulla falsariga di quanto recentemente pubblicato sul "Portale Tesoro" del Mef, dove per ogni partecipazione sono stati inseriti tutti i dati richiesti dalla normativa ed alla fine una relazione su quanto fatto rispetto alla razionalizzazione delle società partecipate al 31 dicembre 2017.

**Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate**  
F.to: dr. Gaetano Nuzzo

**La P.O. alla Programmazione**  
F.to: Dr.ssa Liliana Smeraldo

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG. - PROGRAMMAZIONE**

**Vista e condivisa** la relazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Partecipate redatta con l'ausilio della P.O. alla Programmazione;

**Richiamata e fatta propria** la relazione, allegata al presente provvedimento (All. A);

**Vista** la nota Unioncamere 66535 del 11.12.2019;

**Vista** la legge n. 580/1993 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;



**Vista** la Legge 244/2007 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” che fa obbligo anche alla Camere di Commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

**Visto** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, “Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016 e, per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., ad effettuare, con la Delibera di Giunta n. 36 del 28.12/2018, una ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione;

**Vista** la determinazione Presidenziale n. 4 del 12 marzo 2019, ratificata dalla Giunta Camerale con delibera n. 27 del 15 marzo 2019, con la quale si è deciso, confermando la volontà di scioglimento e messa in liquidazione della Borsa Immobiliare Srl Unipersonale, di partecipare all’assemblea straordinaria della società con la quale la stessa è stata posta in liquidazione;

**Viste** le note pervenute via e-mail da parte del Dirigente dell’Area Anagrafe Economica e della P.O. al Provveditorato riguardanti la conferma delle valutazioni in ordine al profilo della necessità delle partecipazioni in house detenute dall’Ente camerale;

**Vista** la nota pervenuta dal Dirigente dell’Azienda Speciale in ordine al venir meno dei presupposti che avevano portato all’adesione dell’Azienda Speciale all’unica società partecipata dalla stessa;

**Visto** che il Consorzio Technapoli è fallito e pertanto non è possibile deliberare in merito alle partecipazioni da questo detenute;

**Viste** le indicazioni del MEF riguardo l’adozione del provvedimento di ricognizione delle partecipate pubblicate sul sito del Ministero in data 22/11/2019;

**Tenuto conto** che l’Ufficio Partecipate, come riportato nella relazione istruttoria è in oggettiva difficoltà in quanto è sottodimensionato rispetto a tutte le attività da esperire;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Atteso** che l’oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza delle partecipazioni societarie, direttamente possedute e indirettamente possedute attraverso società controllate, rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e s.m.i.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a



prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste;

**Tenuto conto** che, per quanto riguarda le sole partecipazioni oggetto di razionalizzazione, con il piano approvato il 28/12/2018, la situazione è la seguente:

Borsa Immobiliare Srl Unip.	Liquidazione	In corso
Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	Cessione a titolo oneroso	Ferma a causa della fase concordataria
Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Stoà Scpa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Tecnoborsa Scpa	Recesso	Concluso
Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	In avanzamento
Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	Concluso
Mostra d'Oltremare Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Tecno holding Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento

**Considerato** che per la società Stoa' Scpa ci sono già altri Enti pubblici che hanno provato ad alienare la loro partecipazione societaria senza riuscirci e pertanto ora sono in attesa della liquidazione della quota;

**Rilevato** che il socio di riferimento della società Ceinge Scarl ( Università Federico II), ha comunicato che sussiste ancora l'interesse all'acquisto della quota societaria di proprietà dell'Ente, ma che tale ipotesi di acquisto è ancora in fase di istruttoria;

Al fine quindi di effettuare correttamente la revisione è necessario tenere in particolare considerazione le norme del Testo Unico relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art.3)
- alle finalità di partecipazioni e del loro mantenimento (art.4)
- agli oneri di motivazione analitica (art.5)
- alla revisione annuale ed alle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento (art. 20).

Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni di cui alla richiamata normativa



## PROPONE

- 1) di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Napoli al 31 dicembre 2018 e adottare, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale comprensivo della relazione sull'attuazione del piano individuando le società ritenute non più necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente o prive dei requisiti richiesti dalla normativa;
- 2) di valutare, alla luce delle norme, degli atti richiamati in premessa, della relazione sull'avanzamento delle attività qui sopra riportata e della relazione tecnica allegata, nella quale sono esplicitati il mantenimento o meno della partecipazione e le relative motivazioni analitiche, deliberando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1, del d. lgs 175/2016, secondo i seguenti prospetti (divisi per dirette ed indirette) :

### Partecipazioni dirette

Azioni intraprese	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)	
MANTENIMENTO	Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.	
	Ic Outsourcing Scarl	0,877%	n.a.	
	Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	33,33%	n.a.	
	Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.	
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO	Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	Non Definibile
		Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	4,434%	30/06/2020
		Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,34%	30/06/2020
		Stoà Scpa	8,64%	30/06/2020
		Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	14,51%	31/03/2020



	Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	3,32%	CONCLUSO
RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2023
	Tecno holding Spa	2,23%	31/12/2022
	Infocamere Scpa	1,459%	31/12/2020
CONTINUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE	Acn Srl	25%	n.d.
	Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	31/12/2020 <sup>(1)</sup>
	Jobcamere Srl;	0,99%	31/12/2020
	Retecamere Scarl	0,11%	n.d.
	Si.Re.Na. Scpa;	4,23%	n.d.
	Tecnos scrl;	12,5%	n.d.

(1) Probabile termine per la chiusura delle attività di liquidazione

#### Partecipazioni indirette

Azioni intraprese	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO	Iconto srl	1,459%	n.a.
	S.A.G.A.T. spa	0,15%	n.a.
	Autostrade Lombarde spa	0,05%	n.a.
	Tinexta spa	1,25%	n.a.
	Banca di Credito Cooperativo di Napoli	0,01%	n.a.
RAZIONALIZZAZIONE	Si.Camera scarl	0,01%	31/03/2020
	RS Records Store spa	0,68%	31/12/2020
	HAT ORIZZONTE SGR spa	0,67%	31/12/2021
	Palazzo Canino S.r.l.	1,72%	n.d.



	Tecnoborsa Scpa	0,36%	CONCLUSO
	Distretto Tecnologico Campania BIOSCIENCE scarl	0,24%	30/06/2020
	Societa' Biomedica - Bioingegneristica Campana – Biocam Scarl	0,11%	30/06/2020
	ICT Sud Scarl	0,01%	31/12/2020
RAZIONALIZZA- ZIONE DELLE ATTIVITA'	Digicamere scarl	0,19%	31/12/2020

considerando che il mantenimento delle partecipazioni risponde sia al requisito della stretta necessarietà per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1 del d. lgs. 175/2016) sia al requisito della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5 comma 1 del d. lgs 175/2016) e che invece la razionalizzazione delle partecipazioni indirette, laddove prevista, è diretta conseguenza di quanto previsto per le partecipazioni dirette;

- 3) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori;
- 4) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 5) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d. lgs 175/2016;
- 6) di disporre la trasmissione del Piano operativo al Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016;
- 7) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

**Il Dirigente  
dell'Area AA.GG. Programmazione  
F.to: Dr. Roberto Parisio**



## IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

**Vista** l'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Partecipate condivisa dalla P.O. alla Programmazione e la proposta di delibera avanzata dal dirigente ad interim dell'Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio descritta nelle pagine che precedono, attesta la legittimità della stessa e la sottopone alla Giunta per l'adozione del provvedimento di competenza.

*Il Segretario Generale f.f.  
F.to: Avv. Ilaria Desiderio*

## LA GIUNTA CAMERALE

Sentito il Presidente;

**Richiamato** l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

**Vista** la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente ad interim dell'Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio e l'attestazione di legittimità effettuata dal Segretario Generale facente funzioni;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione (Relazione Tecnica), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento degli interessi pubblici a cui è preposta l'attività di questo ente a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 20, c.1 e 3, T.U.S.P.;

**Dato atto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;



**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

**Considerato** che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo del T.U.S.P. ;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016 e, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., ad effettuare, con la Delibera di Giunta n. 36 del 28.12/2018, una ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione;

**Ritenuto** necessario approvare apposito provvedimento che dia conto di quanto svolto dall'Ente ai fini della razionalizzazione e con il quale si effettua la revisione annuale prevista dal TUSP;

**Tenuto conto** che, per quanto riguarda le sole partecipazioni oggetto di razionalizzazione, con il piano approvato il 28/12/2018, la situazione è la seguente:

:

Borsa Immobiliare Srl Unip.	Liquidazione	In corso
Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	Cessione a titolo oneroso	Ferma a causa della fase concordataria
Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Stoà Scpa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Tecnoborsa Scpa	Recesso	Concluso
Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	In avanzamento
Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	Concluso
Mostra d'Oltremare Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Tecno holding Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento



**Visto** che il Consorzio Technapoli è fallito e pertanto non è possibile deliberare in merito alle partecipazioni da questo detenute;

**Viste** le indicazioni del MEF riguardo l'adozione del provvedimento di ricognizione delle partecipate pubblicate sul sito del Ministero in data 22/11/2019;

**Vista Vista** la determinazione Presidenziale n. 4 del 12 marzo 2019, ratificata dalla Giunta Camerale con delibera n. 27 del 15 marzo 2019, con la quale si è deciso, confermando la volontà di scioglimento e messa in liquidazione della Borsa Immobiliare Srl Unipersonale, di partecipare all'assemblea straordinaria della società con la quale la stessa è stata posta in liquidazione;

**Considerato** che per la società Stoa' Scpa ci sono già altri Enti pubblici che hanno provato ad alienare la loro partecipazione societaria senza riuscirci e pertanto ora sono in attesa della liquidazione della quota;

**Rilevato** che il socio di riferimento della società Ceinge Scarl (Università Federico II), ha comunicato che sussiste ancora l'interesse all'acquisto della quota societaria di proprietà dell'Ente, ma che tale ipotesi di acquisto è ancora in fase di istruttoria;

**Considerato** che le società ACN Srl, Retecamere Scarl, Tecnos Scrl, Sirena Scpa, Borsa Immobiliare Srl e Jobcamere Srl sono in liquidazione e che per le ultime due si presume che tale procedura termini entro il 2020;

**Ritenuto** congruo procedere, alla razionalizzazione delle partecipate dirette della CCIAA di Napoli, mediante:

1) continuazione delle procedure di alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:

- a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso dopo la chiusura del Concordato Preventivo;
- b) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/06/2020;

*in quanto le stesse, come riportato nella relazione allegata (all.A) non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o non sono più finanziariamente sostenibili*

2) recesso nelle società:

- a) Isnart Scpa da concludersi entro il 31/03/2020;
- b) Uniontrasporti Scarl, ormai già concluso;
- c) Stoà Scpa da concludersi entro il 30/06/2020;
- d) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, da concludersi entro il 30/06/2020;

3) Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:

- a) Ecocerved Scarl;
- b) Ic Outsourcing Scarl;
- c) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
- d) Tecnoservicecamere Scpa;



- 4) Razionalizzazione delle attività da parte delle società
- a) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2023;
  - b) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2022;
  - c) Infocamere Scpa entro il 31/12/2020;

**Ritenuto**, altresì, congruo procedere alla razionalizzazione delle partecipate indirette della CCIAA di Napoli, mediante:

- 1) procedure di alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:
- a) Rs record Store Spa ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2020;
  - b) Hat Orizzonte Sgr ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2021;
  - c) Palazzo Canino Srl ad opera di Mostra d'Oltremare Spa;
  - d) ICT Sud Scarl tramite l'Azienda Speciale SI Impresa da concludersi entro il 31/12/2020;
- 2) recesso nelle società:
- a) Si Camera Scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Isnart Scpa;
  - b) Tecnoborsa Scpa ormai già concluso;
  - c) Distretto Tecnologico Campania BIOSCIENCE scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Ceinge Scarl;
  - d) Societa' Biomedica - Bioingegneristica Campana – Biocam Scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Ceinge Scarl;
- 3) Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:
- a) Iconto Srl;
  - b) Sagat Spa;
  - c) Autostrade Lombarde Spa;
  - d) Tinexta Spa;
  - e) Banca di Credito Cooperativo di Napoli Società Cooperativa;
- 4) Razionalizzazione delle attività da parte delle società
- a) Digicamere Scarl da concludersi entro il 31/12/2020;

**Rilevata** la necessità che i servizi competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi indicati dalla normativa di settore;

**Richiamato** il piano di razionalizzazione già adottato nel 2018 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, provvedimento del quale il presente atto costituisce anche relazione sull'attuazione dello stesso ai sensi dell'art.20, c.4, T.U.S.P.;

**Visto** che l'atto rientra nell'ambito della competenza della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 14 della legge 580/93 come modificata dal d. lgs 219/2016.



Presenti e votanti n. 6 componenti;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare propria la ricognizione, comprensiva della relazione sull'attuazione del piano 2018, delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio di Napoli alla data del 31 dicembre 2018, prese in esame in questo provvedimento, accertandole (come da allegato A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società, partecipate direttamente dalla CCIAA :
  - a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso dopo la chiusura del Concordato Preventivo;
  - b) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/06/2020;
    - i. di incaricare il Dirigente Area AAGG e Programmazione affinché predisponga le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
    - ii. di riservare alla Giunta il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;
4. di procedere/confermare il recesso nelle società:
  - a) Isnart Scpa da concludersi entro il 30/06/2019;
  - b) Uniontrasporti Scarl, ormai già concluso;
  - c) Stoà Scpa da concludersi entro il 30/09/2020;
  - d) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, da concludersi entro il 30/06/2020;



5. di prendere atto della razionalizzazione delle attività nelle società:

- a) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2023;
- b) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2022;
- c) Infocamere Scpa entro il 31/12/2020;

6. di mantenere senza intervento la partecipazione nelle società:

- a) Ecocerved Scarl;
- b) Ic Outsourcing Scarl;
- c) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
- d) Tecnoservicecamere Scpa;

7. Di dare atto che le seguenti società partecipate dalla CCIAA di Napoli sono attualmente in stato di liquidazione:

Società	Data scioglimento
Retecamere s.c.ar.l.	04/09/2013
Si.re.na – Città storica s.c.p.a. in liquidazione	11/01/2013
Tecnos scarl	17/01/2005
ACN srl	29/05/2014
Job camere	20/08/2015
Borsa Immobiliare Srl	13/03/2019

8. Di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società indirettamente partecipate dalla CCIAA di Napoli:

- a) Rs record Store Spa ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2020;
- b) Hat Orizzonte Sgr ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2021;
- c) Palazzo Canino Srl ad opera di Mostra d'Oltremare Spa;
- d) ICT Sud Scarl tramite l'Azienda Speciale SI Impresa da concludersi entro il 31/12/2020;

9. Di procedere al recesso nelle società, indirettamente detenute dalla CCIAA di Napoli:

- a) Si Camera Scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Isnart Scpa;
- b) Tecnoborsa Scpa ormai già concluso;



- c) Distretto Tecnologico Campania BIOSCIENCE scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Ceinge Scarl;
- d) Societa' Biomedica - Bioingegneristica Campana – Biocam Scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Ceinge Scarl;

**10. Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:**

- a) Iconto Srl;
- b) Sagat Spa;
- c) Autostrade Lombarde Spa;
- d) Tinexta Spa;
- e) Banca di Credito Cooperativo di Napoli Società Cooperativa;

**11. Razionalizzazione delle attività da parte delle società**

- a) Digicamere Scarl da concludersi entro il 31/12/2020

**12. di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori;**

**13. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze indicata all'art. 15 del d.lgs. 175/2016 e al Ministero dello Sviluppo Economico;**

**14. di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente- Enti controllati;**

**15. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di provvedere.**

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
F.to: Avv. Ilaria Desiderio**

**IL PRESIDENTE  
F.to: Dr. Ciro Fiola**

*Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93*